

# Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni

Polizza fideiussoria "A garanzia delle prestazioni previste per l'ingresso in Italia di uno straniero"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019  
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Vittoria Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com), e-mail: [info@vittoriaassicurazioni.it](mailto:info@vittoriaassicurazioni.it), pec: [vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it](mailto:vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



## Che cosa è assicurato?

### Ingresso in Italia di uno straniero

Lo straniero che intenda fare ingresso in Territorio Nazionale ed, in generale, nello Spazio Schengen, deve disporre di mezzi finanziari che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno previsto ed il ritorno nel proprio paese al termine dello stesso. La disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento è considerato dunque uno dei presupposti indispensabili per l'ingresso. La disponibilità finanziaria può essere dimostrata con il rilascio di una polizza fideiussoria.

**AVVERTENZA:** per ciascuna delle sezioni sopra descritte l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali indicati nel frontespizio di polizza.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non sono previste casi di riduzione del premio di polizza.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previsti casi di pagamento di premi aggiuntivi.



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo Principale.



## Ci sono limiti di copertura?

### Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse della Garanzia

Non è prevista l'applicazione di franchigie o scoperti e/o Periodi di carenza.

La polizza fideiussoria non crea alcun vincolo giuridico nel caso in cui:

- non viene corrisposto il premio di polizza in un'unica soluzione indicato nel frontespizio di polizza;
- mancata sottoscrizione di tutte le parte degli originali di polizza;
- possesso da parte del Beneficiario, di un originale diverso rispetto a quello di pertinenza.

La cauzione, considerata la sua particolare natura, prevede l'azione di surroga e rivalsa nei confronti del Contraente in caso di pagamento della prestazione.

Per surrogazione si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del credito nei confronti del debitore (il Contraente).

Per rivalsa e regresso si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del Beneficiario



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia, il Beneficiario, con lettera motivata inviata anche alla Società, invierà il Contraente a versargli la somma entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

#### Assistenza diretta / in convenzione

Non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione.

#### Gestione da parte di altre imprese

Non è prevista la gestione da parte di altre imprese.

#### Prescrizione

Il Beneficiario deve comunicare entro il periodo di validità della polizza eventuali contestazioni e/o richieste pena decadenza dell'efficacia della garanzia.

Al contratto si applica il termine di prescrizione ordinaria pari a 10 anni.

Al presente contratto si applicano le ipotesi di decadenza applicabili alla fideiussione (art. 1957 Codice Civile).

### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento Informativo Principale Danni.

### Obblighi dell'Impresa

#### Pagamento del sinistro

Il pagamento delle somme garantite verrà effettuato dalla Società nei confronti del Beneficiario entro il termine di 15 giorni dalla dopo l'ottenimento del titolo esecutivo nei confronti del Contraente da parte del Beneficiario.



## Quando e come devo pagare?

### Premio

#### - Modalità pagamento

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento Informativo Principale.

Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete.

#### - Frazionamento

Non sono previsti frazionamenti di premio. Il premio per la garanzia prestata è unico ed è dovuto per intero all'atto del perfezionamento ed è determinato moltiplicando la somma garantita per il tasso di premio lordo annuo.

#### - Adeguamento

Non sono previsti adeguamenti dei premi.

### Rimborso

Il premio versato non è rimborsabile, in caso di svincolo anticipato della polizza fideiussoria rispetto alla durata contrattuale, il premio resta acquisito dalla società.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	La durata iniziale della polizza fideiussoria è di 14 mesi dalla data di rilascio. Non è previsto il tacito rinnovo della cauzione, in quanto scade automaticamente alla data indicata nel frontespizio di polizza.
<b>Sospensione</b>	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	In caso di ripensamento, il contraente entro massimo 5 giorni dalla consegna della polizza, può richiedere l'annullamento senza effetto con eventuale rimborso del premio al netto delle tasse, previa consegna all'agenzia/intermediario di tutti gli originali di polizza (Beneficiario, Contraente, Direzione, Agenzia).
<b>Risoluzione</b>	Vista la particolare natura giuridica delle fidejussioni, una volta perfezionata la polizza e consegnata al Beneficiario, non è prevista la possibilità da parte del contraente di recedere dal contratto, fatto salvo lo svincolo anticipato da parte del beneficiario. In tal caso il premio pagato resta acquisito dalla società.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Tutte le persone fisiche provenienti dai Paesi extra Ue che fanno ingresso nel territorio italiano.



## Quali costi devo sostenere?

### - Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **16%**.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email <a href="mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it">servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it</a> ). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
<b>All'IVASS</b>	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</i> Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET. In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. Non rientrano nella competenza dell'IVASS: a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;

	<p>c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;</p> <p>d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a>. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>- <b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contattare il numero verde 800.016611;</li> <li>• inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@vittoriaassicurazioni.it">info@vittoriaassicurazioni.it</a>.</li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**